P E R

D. Saverio Marincola Cataneo

NELLA CAUSA CHE HA

Coll' Illuſtre Barone di Savuto

NELLA SUPREMA GIUNTA DI CORRISPONDENZA

COLL' AGGIUNTI

DEGNISSIMO COMMESSARIO

Il Signor D.Giuſeppe Zurlo Giudice della G. C. della Vicaria .

J. M. J.

SI richiama a nuov'esame la contesa per il Molino, e per lo dritto proibitivo sopra il Casale di Sersale tra D. Saverio Marincola, il Barone di Savuto D.Pietrantonio Lepiane, e l'Università medesima di Sersale. Coll'ultimo decreto della Suprema Giunta di Calabria, interposto a' 2. Settembre 1793. a relazione del Signor D.Giuseppe Zurlo, coll'intervento dello Spettabile Signor Consultore della Real Camera D. Francesco Peccheneda, e del Signor Presidente della Regia Camera D. Pasquale Perelli, intesi gl'interessati tutti, ed inteso altresì il Regio Fisco, così fu deciso.

Visis supplicationibus fol. 195. 206. e 218. per eamdem Supremam Regiam Junctam provisum est, quod respectu praetensorum per D. Saverium Marincola quoad jus probibendi constructionem molendinorum, & cogendi Cives Terrae Sersalis ad molendum in ejus molendinis, Universitas, & Cives Terrae praedictae non molestentur. Necnon actualis mag. Baro ejusdem Terrae pro executione decreti S. R. C. diei quarti Aprilis 1778. f. 133. cum effectu praecise & peremptorie, & absque spe alterius dilationis infra alios tres menses teneatur construere in terra Sersalis molendinum aptum pro usu, & commodo omnium Civium, quo termino elapso, si molendinum praedictum non fuerit constructum, liceat Universitati, & Civibus dictae Terrae construere molendina ad eorum libitum: & interim Cives accedant ad molendinum, ubi voluerint, & casu quo accedant ad molendinum dictum Cavallopoli, & ad molendina Belcastri possessa per dictum Marincola, solvant mercedem pro quolibet tumino vigesimae quartae partis ejusdem, servata forma decreti Domini Causae Commissarij diei 9. Octobris elapsi anni f. 194. Et executio committatur Regiae Junctae Catacensi, quae sic exequi faciat salva provisione facienda super contentis in relatione f. 203.

Notificato il decreto suddetto agl'interessati, cioè al suddetto Barone, ed all'Università di Sersale, come pure a D. Saverio Marincola, per parte del medesimo col dovuto ossequio se ne sono prodotti cinque Capi di nullità, le quali non arguiscono in menoma parte l'avvedutezza, ed integrità del Signor Commessario, e della Giunta medesima, ma soltanto le anzidette nullità si son presentate, per supplire le mancanze de-

gli Avvocati, e sopratutto le mie, che mi reputo il minore di tutti; poichè se avessi io avuto quei lumi, che dopo acquistai mediante la nuova lettura de' processi, e l'ultima relazione distintissima del veneratissimo Signor Commessario, mi lusingo, che in altro modo la contesa si sarebbe decisa, e determinata.

Le suddette nullità alcune sono relative all'ordine giudiziario, altre poi rimirano la giustizia. Quelle, che sono relative alla ritualità de' giudizj, sono la prima, la seconda, e la terza. Si addita nella prima, che l'esame circa il dritto proibitivo non potevasi esecutivamente decretare tanto per il possesso immemorabile, che ne teneva il Barone, come altresì per il fatto, cioè per la costruzione del molino, che non poteva supponersi di non essersi fatta dopo quasi passati due secoli, giacchè dovea provarsi congruamente coll'esame de' testimonj, e con perizie non essersi fatta del molino l'additata costruzione; poichè i fatti, e sopratutto i negativi non si possono presumere, ma si debbono provare. La terza poi nullità risguarda essersi aggiudicato detto dritto proibitivo al Barone di Savuto, quandocchè il medesimo non l'avea affatto domandato. Detto dritto proibitivo di qual qualità debba essere, non ancora si è dimostrato: se attender si volesse la decisione della Regia Camera, che detto dritto proibitivo nella medesima dedotto riputò Burgensatico, avendolo aggiudicato alla secondogenita Erede negli Allodiali, la disputa sarebbe finita; imperciocchè ella fu decisa con due uniformi giudicature da quel Tribunale, che privativamente è il Giudice di siffatte controversie. Se poi per l'opposto lo stesso dritto proibitivo si volesse riputare feudale contra la giudicatura di essa Regia Camera, sorgerebbe il dubbio circa la di lui qualità, ed in tal rincontro si dovrebbe la causa rimettere, e richiamare al suo Foro competente, qual'è essa Regia Camera, tantoppiù, che togliendosi da mezzo l'Università, e restando nel giudizio le sole due Persone, cioè il Barone, ed il Marincola, queste dovrebbero sperimentare le rispettive ragioni nel di loro Foro competente.

Le altre nullità, che risguardano la giustizia, hanno l'oggetto; che avendo supposto la Regia Giunta di non essersi ancora costruito detto molino, ed avendo dato perciò la libertà a Cittadini di poter andare ovunque volessero per la macina del grano, nello stesso tempo all'opposto ha costretto il Marincola di non potere esigere, se non che la vigesima quarta parte del tumolo, quandocchè essendosi frattanto riputati i dilui molini di qualità Burgensatica, dee restare a suo arbitrio l'esazione del

quan-

quantitativo, ficcome fon rimafti li Cittadini liberi interinamente, e finchè non fi facci il nuovo molino, di poter andare a macinare a qualfivoglian'altri molini: fpiegherò ciò con una fola parola ful ditterio comune, che l'attore, ed il reo non debbono effer giudicati *ad imparia*. Premeffo intanto un faggio della prefente controverfia, vengo all'efpofizion del fatto, narrandolo colla dovuta fedeltà.

FATTO DELLA CONTROVERSIA.

IL fu D. Roberto Perrone nel 1741. fece il fuo ultimo Teftamento, e perchè Egli difperato di prole mafchile non lafciava da fe fuperftiti, fenonchè due figlie femine, l'una chiamata D. Rofa primogenita, e la feconda D.Caffandra, le iftituì eredi cioè ne'feudali effa D.Rofa, e ne'Burgenfatici detta D.Caffandra. Egli morì con detto teftamento, e la cofa pareva tanto facile, ed efpedita, quanto egli era di doverfi efeguire un teftamento fatto dal comune Padre con tanta giuftizia, e prudenza, che nulla di più. Imperciocchè qual teftamento di un Padre potraffi riputare più giufto, di quello, che confiderando il teftatore l'uguaglianza della natura, e l'uguale affezione paterna verfo i figli, iftituifce, e fa eredi ugualmente i fuoi figli con quella preferenza però, che le leggi feudali richiedono; perciò egli iftituì eredi ne'feudali la primogenita, e negli allodiali la fecondogenita, e con ciò offervò tra ambedue l'uguaglianza della natura, e colla prelazione della primogenita ne'feudali quella della legge civile.

Ma ficcome non potevafi incontrar dubbio avverfo detta teftamentaria difpofizione, così per l'oppofto circa l'efecuzione inforfero tante, e tante controverfie, che dal fuddetto anno 1741 finoggi ancora fuffiftono; poicchè come veniva decifo colla giudicatura de'Tribunali un capo, ne forgeva un'altro. Per molti anni fi litigò in S. C. fino a tanto, che con due giudicature uniformi non fu il giudizio terminato: indi poi fi è litigato nella Regia Camera circa la liquidazione della qualità di detti beni, quali foffero burgenfatici, quali all'incontro feudali. Dopo il decorfo di più anni fu decifa una fiffatta contefa con due giudicature uniformi, e fi fperava, che coll'autorità della cofa giudicata aveffe effa D. Caffandra acquiftato la pace, mediante la ficurezza del dominio, che fi ha in forza della cofa giudicata. Ma D. Saverio Marincola di lei Conforte, e coerede à fperimentato il contrario, dacchè gli fi è fufcitato nuovamente il giudizio circa la qualità di detti beni, decifa da quel Tribuna-

nale, che è il giudice competente, e privativo di siffatte controversie, nella Suprema Giunta di corrispondenza, nella quale si è nuovamente esaminato, se i suoi molini fossero feudali, o allodiali, cioè se il dritto proibitivo fu del molino di Cavallopoli potesse riputarsi feudale, o burgensatico. Discusso l'affare in detta Suprema Giunta, ha ella decretato per la feudalità del suddetto molino, e conseguentemente ha giudicato di appartenere al Barone di Savuto, e non alla secondogenita Erede nel burgensatico, contro di qual decisione, replico a dire, si sono prodotte con ogni ossequio le nullità, che son quelle, che si debbono esaminare, e discutere. Io ad oggetto delle medesime ho stimato conveniente, ed opportuno riferire i fatti, che compongono una tal contesa, richiamandoli dalla diloro origine in tutta la estensione, però colla dovuta sincerità, e fedeltà.

Il fu D. Francesco Sersale Barone della Terra di Sellia, di Belcastro, e di Zagarise nel 1620 accolse, e ricevè nel suo Feudo di Zagarise tredici famiglie, ch'erano slogiate da Serrastretta Casale della Città di Nicastro le quali fuggiasche, e raminghe cercarono altrove il ricovro. Egli, ripeto le accolse benignamente, e contentossi, che facessero domicilio, e formassero un'abitazione nel Territorio di Zagarise, parte del quale diede alle medesime a censo enfiteutico, e perpetuo, colla facoltà di potere i medesimi alienare i terreni suddetti loro censiti. Commorando adunque dette famiglie nell'additato Territorio incominciossi a formare una popolazione, la quale adottò indi poi il nome di Casale di Zagarise, stantecchè il Territorio, ove ella erasi formata, era parte del Territorio suddetto di Zagarise.

Detti Territorj censuiti il Barone avea acquistati con un titolo particolare, in forza di compra e vendita nel 1620, e 1621 da Annibale Teutolico della Città di Taverna *f.79*, e dette terre si nominano Marinò: quelle poi dette Argono egli parimenti acquistò da Elisabetta Naso *f. 79. & 82. Proc. pr. vol.* e perciò diè a detti Individui nella censuazione loro fatta la libertà di poterle alienare a diloro arbitrio. Questi censuarj si obbligarono nei detti terreni edificar Case, e non pagliari, e similmente farvi vigneti, ed alborarli, e perchè per fare tali cose vi andava spesa, perciò esso Sersale concedè a medesimi varj beneficj, e grazie anche di quelle cose, che ad esso lui si appartenevano *jure Baronis f. 85. proc. cit.* Dopo le cose suddette già concedute relativamente per le spese, che si richiedevano per la costruzione di detto nuovo Casale, con un capitolo separato, e distinto nell'istessa però concessione

ne si soggiunse altro patto, ch'è l'oggetto della controversia, colle parole, che seguono.

Item promette esso Signore per comodità di detto Casale fare fabricare lo molino, ed essi nuovi abitanti promettono ajutare una giornata per uno a detta fabrica, per condurvi legnami per lo acquaro per una volta tantum, ed abbiano da pagare di molitura conforme la terra di Zagarise, e non possano macinare ad altro molino.

Si è dubitato nella Suprema Giunta quello, che non incontrò dubbio veruno nella Regia Camera, se detto molino coll'anzidetto dritto proibitivo siasi o no costruito, e supponendolo essa Giunta di non essersi fabbricato, à data la facoltà al Barone di costruirlo, e nel tempo medesimo gli ha aggiudicato il dritto proibitivo suddetto, riputandolo feudale. Il fatto si diluciderà tra poco, e circa la costruzione di detto molino tra poco dimostrerò con fatti permanenti, che siasi fabbricato, e dimostrerò altresì diffusamente, che un siffatto dritto proibitivo debbasi riputare allodiale, come quello, che fu acquistato in forza di un contratto stipulato tra l'Università, ed il Barone non come tale, ma come qualsisia privato; giacchè nè l'Università, nè il Barone medesimo può far feudale quella cosa, che di sua natura tale non è, essendo ciò privativamente del Principe infeudante: nè fa al caso, che ad oggetto de' dritti feudali avesse fatta l'obbliganza suddetta circa la fabbrica di detto molino tanto per fatto, quanto per dritto. Imperciocchè la concessione, e grazia per i dritti feudali è relativa alla fabbrica delle Case, e questa del molino si ravvisa fatta con un capitolo separato, e distinto: per il dritto poi quest'è chiaro, ed indubitato di non esser feudale quello, che si acquista per cagion del feudo per la massima, che il Barone non può rendere feudale quello, che di sua natura non è tale, ancorchè per destinazione di Padre di famiglia lo unisse al feudo; imperciocchè rimarrà sempre tale fino a tanto, che non sia stata la concessione comprovata dal Principe o con espresso Privilegio, o colla tassa dell'adoa. Ma passiamo avanti nella narrativa de' fatti col diloro ordine cronologico.

Speditosi D.Cassandra il preambolo, quale Erede nel Burgensatico di suo Padre, tra gli altri beni, di cui domandò l'immissione, fu quella del molino di Cavallopoli, che li contrastava D. Rosa per la feudalità, ch' ella allegavane. Il S. C. dov'erasi la causa dedotta, diè l'immissione di detto molino ad essa D. Cassandra, e confirmolla nella discussione delle nullità, che ne produsse essa su D. Rosa.

Intanto vedendosi Ella esclusa dal possesso del suddetto molino coll'uniformità de'due decreti, tentò altra strada, per potere inquietare la sua germana. Fè comparire artificiosamente i suoi Vassalli nel S.C. querelandosi della medesima per molti capi di gravami, che loro venivano dalla medesima inferiti, e fra questi il principale fu, ch'erano obbligati a pagare due misure per molitura nel molino di Cavallopoli, quandocchè secondo la convenzione del 1620. fatta tra l'Università di Sersale, ed il fu D. Francesco Sersale, di cui essa Università *in limine fundationis* il cognome adottò, erasi convenuto, e pattuito, che per detto molino erigendo pagata si fosse quella misura, che pagava la detta Terra di Zagarise, la quale non pagava, senonchè una misura, che pagavasi anche ne' luoghi convicini. L'Università di Sersale a 10. Decembre 1764. deduce tal gravame, si dichiara ben consapevole della additata convenzione del 1620, e nel medesimo tempo dirigge solamente il suo gravame per detta doppia misura, quandocchè avrebbe potuto avere un forte appoggio dicendo, che non erasi costruito ancora detto molino; ma Ella omettendo tutto ciò si garentisce col dire, che dovea pagare una sola misura, ch'era quella, che pagava Zagarise, perchè così erasi stipulata la convenzione suddetta del 1620.

Con altro memoriale dato al Sig. Commissario detti Vassalli si querelarono, che notificate alla Baronessa le provvisioni circa l'esazione di una misura, non solamente non l'aveva voluto osservare, ma colla sua prepotenza nell'Udienza aveva impedito, che se le notificassero *fol.* 35. *proc. eod.* Replico io a dire, qual occasione più corrispondente all'affare il non essersi costruito il molino, e che frattanto ciò non ostante, e non ostante altresì, che in Zagarise, e ne' luoghi convicini non pagavasi se non che una misura, pure la suddetta Baronessa con pertinacia continuava ad esiggere due misure.

Sopra tali pretensioni il Signor Commessario stimò di decretare, e costringere la Baronessa alla costruzione del molino servata la forma dell'additata convenzione del 1620. Ella però di tal decreto gravossi, dicendo di essersi già detto molino edificato *fol.* 49. *d. proc.* L'Università replica nuovamente, non già che edificato non siasi detto molino, ma soltanto si querela dell'esazione di due moliture, ch'Ella esiggeva per i Molini di Belcastro *fol.* 54 *d. proc.* Da tutte queste cose unite insieme rilevasi, che il molino già si fosse edificato, altrimenti l'Università non avrebbe omesso di ciò dire.

Questo decreto, dal Sig. Commessario interposto *domi*, a sua relazione fu confermato dal S. C. *fol.* 134. ed in questo stato di

cose

cose essendo passato in esecuzione, la suddetta Baronessa si preparò per fare costruire detto molino, ed incominciata l' opera per la designazione del luogo colle provisioni presentate nella Regia Udienza, venne in cognizione la riferita D. Cassandra di tutto l'operato da essa D. Rosa, onde ricorse nella Regia Udienza, ed impedì l'esecuzione del decreto anzidetto del S.C. dimodocchè la stessa Regia Udienza ne fece una ben lunga relazione ad esso S. C., dicendo che i molini erano già costruiti, nè vi era bisogno per i Cittadini di Serfale della costruzione di altro molino, e che il tutto s' era fatto da essa Baronessa, senza essere intesa detta D. Cassandra, per dispettare la medesima colla costruzione di un nuovo molino. Intanto venuta a giorno la frode di detta Baronessa, non si diede più sfogo a detto giudizio, giacchè i Vassalli non più fecero istanza, nè per detto gravame della molitura, nè per gli altri tampoco; e tal giudizio restò terminato con una perfetta quiescenza dal 1764 che fu intentato, fino all'anno passato, che suscitossi nuovamente non solo per la molitura, ma anche di non essersi costruito finoggi il molino convenuto, e pattuito nel 1620.

Per voler dimostrare, che l' additato molino siasi fabbricato, il passaggio pressocchè di due secoli ne rende la prova difficilissima, e viepiù relativamente all' Università di Serfale, che dovrebbe provare la negativa, giacchè due molini esistono in Belcastro, che sono i più vicini a detta Università di Serfale, ed un' altro in Serfale medesimo. Sicchè potrebbe dire D. Saverio Marincola, che questi siano i molini pattuiti nella cennata convenzione, tanto maggiormente che nella medesima non si addita un preciso, e determinato luogo, dove si dovea edificare il molino in modo, che non esistendo ivi, possa dirsi di non essersi fabricato. Nella convenzione altro non dicesi, che di edificarsi detto molino *fol.* 4. ed io ne trascrivo le parole.

Item promette esso Signore per comodi di detto Casale fare fabricare lo Molino, ed essi nuovi abitanti promettono ajutare una giornata per uno a detta fabrica per condurre legname, e per l'acquaro per una volta tantum, ed abbiano da pagare di molitura conforme la Terra di Zagarise, e non possano macinare ad altro molino, quia sic &c. Ecco dunque, che non fu indicato un luogo determinato per lo molino anzidetto: ma andando avanti al mio assunto, nel 1666. il fu D. Francesco Serfale vendè a D. Livia Pisanelli il suddetto Feudo di Zagarise col suo Casale di Serfale, e tra li corpi *sub verbo signanter* vi fu un molino detto la Rangia di Zagarise, un molino nel Casale di Serfale, e dippiù si soggiunge nella relazione del cedolario per il Regio Assenso, che nel

detto Casale si era fatto un molino nuovamente detto Battilliero per uso, e servizio de' Cittadini di esso Casale, del quale si erano percepiti in quell' anno ducati 125 *fol.* 63 & 64 *eod.* Questo documento è valevole assai, perchè relativo alla vendita fatta nel 1670 da essa D. Livia Pisanelli a D. Baldassarre Perrone di Zagarise, e di Sersale. Dippiù si desume dal rilevio del 1655 che in Sersale vi erano due molini colle parole, che sieguono: *li ducati denunciati essere pervenuti da un casale noviter erecto in territorio di Zagarise, Casale nuovo, che si ritrova juxta provisionem Regiæ Cameræ. Li ducati denunciati essere pervenuti da due molini noviter erecti in detto casale detto Battilliero per uso de' cittadini fol.* 188. *vol. pr.*

Ha dunque D. Saverio Marincola fondata la sua intenzione di essersi edificato detto molino, poicchè nell'additata convenzione del 1620 si pattuisce la costruzione di detto molino, ma non si determina il luogo della sua costruzione, nè tampoco il territorio dove dovea edificarsi, dicendosi soltanto, che dovea costruirsi a comodo, ed uso de' cittadini di Sersale. Adunque se noi ritroviamo la costruzione di detto molino coll' indicata epigrafe, cioè *noviter erecti* per uso, e comodo de'Cittadini di Sersale, abbiam già la prova dell' identità del molino convenuto nella suddetta convenzione del 1620, che il molino fabbricato sia quell' istesso, a cui era addetto il dritto proibitivo.

Ma oltre ciò, gli Atti, che si son fatti della Regia Camera, e le giudicature della medesima circa tal vertenza comprovano il mio assunto. Il S. C. nel 1741 aggiudicò il possesso del molino detto Cavallopoli a D.Rosa secondogenita, ma nel petitorio poi per la dichiarazione della qualità di detto molino, e degli altri due siti in Belcastro, rimise le parti collitiganti al Tribunale competente della Regia Camera. Primacchè si fosse giudicata detta controversia, ne fu commessa al Razionale del cedolario la relazione: dalla medesima si riceve molto lume di detto feudo di Zagarise, e suo casale di Sersale, del molino di Cavallopoli, e degli altri molini siti in Belcastro. Egli si da carico, e riferisce, che per la morte seguita nel 1650. del fu D. Orazio Sersale erasi denunciato un molino in Sersale per uso, e servizio de'Cittadini di esso Casale *fol.* 237 *vol. pr.*: riferisce dippiù, che essendosi reso detto Casale vieppiù popolato, eravi bisogno di un altro molino, e perciò che sia stato nuovamente eretto il molino di Cavallopoli. Eccone le proprie parole per il detto molino di Cavallopoli negli Articoli presentati, e nella compilazione del termine, per parte della suddetta D.Rosa al numero 7 *fol.* 101. di questi atti si dedusse, che col de-

decorso del tempo, *essendo cresciuta la popolazione di detto casale di Sersale, si era resa quella bisognosa di un'altro molino per comodo di quei cittadini, e perciò l'Università istessa aveva incominciato una nuova fabrica per un' altro molino nel luogo detto Cavallopoli, ma perchè non poteva quello costruire in pregiudizio del Barone, e della ragione proibitiva, che lo stesso gode, perciò &c. fol.* 238. *d. vol. pr.* Si soggiunse, *che l' Università aveva fatta poca fabrica in detto molino sito nel territorio di detta terra di Sersale cit. fol.* 238. Da questo valevole documento si desume, che in Sersale oltre del molino di Cavallopoli eravi altro molino, che era col dritto proibitivo. Negli articoli poi essa D. Cassandra deduffe, che aveva il dritto proibitivo per li molini di Sersale, e che questo non poteva riputarsi feudale, ma Burgensatico, e che perciò ad essa lei spettasse *fol.* 19. *a t. sup. artic.* 3. *vol. pr.* All' incontro la suddetta Baronessa deduffe a se spettare il dritto proibitivo sopra li tre molini nelli suoi articoli *fol.* 101. *a t. d. vol. pr.* I testimonj poi esaminati per parte di essa D. Cassandra depongono, che andando i Cittadini di Sersale a macinare ad altro molino, pagavano la pena di carlini quindeci *fol.* 133 *d. vol. pr.*

Da tutti questi documenti uniti insieme si può desumere con molta verisimilitudine, che il controvertito molino siasi già edificato, giacchè dopo il 1620. si ravvisano sicuri vestigj di essere stato il medesimo edificato; poicchè si legge il molino costruito in Sersale per uso, e comodo di detti Cittadini, e li molini siti in Belcastro con tale epigrafe anche si notano, che è quella epigrafe, che corrisponde alla convenzione suddetta del 1620. nella quale senza che si fosse determinato il luogo, o il territorio, si rafferma, ed addita di costruirsi il molino col dritto proibitivo ad uso, e comodo del Casale di Sersale.

Io dopo aver esposto colla dovuta fedeltà i fatti, che compongono la controversia, tanto quelli, che dipendono dal giudizio attitatosi nel S.C.; che quelli i quali si sono esaminati, e discussi nella Regia Camera tra D. Rosa sorella primogenita, e D. Cassandra secondogenita, vengo al dritto nascente da' fatti medesimi, dimostrando, che il dritto additato proibitivo spetti al suddetto D. Saverio Marincola, come coerede della fu D. Cassandra in esclusione dell' Università di Sersale, che pretende la libertà, ed in esclusione altresì del Barone di Savuto, a cui ha stimato accordarlo la Suprema Giunta.

CAPO I.

Con cui si dimostra, che il dritto proibitivo per la molitura obblighi li Cittadini di Sersale a non poter andare a macinare il diloro grano in altri molini, e che in esclusione del Baronè si appartenga al Marincola tanto per ordine del giudizio, che per giustizia.

L'Università di Sersale contro il decreto interposto dalla Suprema Giunta, per la sussistenza del riferito dritto proibitivo, ha ella portata la riclamazione, per richiamare l'affare a nuovo esame; ma il suddetto rimedio non le può venire accordato, anzicchè, senza poter essere più intesa, le si dee un siffatto rimedio restituire. L'Università nel giudizio fatto nel S. C. a sua istanza andò a succumbere; imperciocchè il S. C. decretò, che l'indicato dritto proibitivo alla Baronessa spettasse, nè l'Università gravossene, querelandosi soltanto delle due misure, che veniva astretta dalla Baronessa a pagare. Quest' istesso giudizio portato nella Suprema Giunta si è richiamato a nuov' esame, e la Giunta medesima ha decretato spettare al Barone di Savuto, siccome il S. C. per altro avea giudicato. Sicchè dunque l'Università suddetta ha contro di se l'uniformità di due decreti circa la sussistenza di tal dritto, ed io non so il dilei Difensore come possa con costanza di spirito pretendere nuovo esame del medesimo. L'oggetto delle Sentenze egli è la pubblica quiete, e per tal motivo tanto interessante i due decreti uniformi terminano qualunque controversia, per dar la pace a' Concittadini, il che non si verificarebbe, se dopo si richiamassero gli affari a nuov'esame.

Nè mi si può replicare per parte del Barone di Savuto, che anche per se abbia l'uniformità di due decreti l'uno del Consiglio, l'altro della Suprema Giunta, che ambidue accordano detto dritto proibitivo al Barone, atteso dall'esposizione de'fatti bastantemente si è dilucidato detto affare equivoco, perchè nel mentre fu attitata la controversia tra D. Rosa, e l'Università di Serfale, D. Cassandra, che possedeva in forza del decreto del S. C. il controvertito molino, non fu unquemai intesa; onde la Sentenza suddetta come cosa *inter alios acta* non può in conto veruno i suoi interessi pregiudicare. Il decreto intanto di essa Suprema Giunta, che ha dichiarato di spettanza del Barone il riferito dritto proibitivo, egli è primo decreto, e quindi suscettibile del rimedio delle nullità, che ne ha portato col dovuto ossequio l'anzidetto Marincola.

Ma

Ma passiamo all' esame circa l' ordine giudiziario della Regia Camera.

Nella Regia Camera esaminossi con termine ordinario impartito la qualità de' suddetti molini, cioè di quello di Sersale nel luogo detto Cavallopoli, e degl' altri due esistenti nel Territorio di Belcastro. Pretendeva la fu D. Cassandra l' allodialità di tutti tre i molini predetti, e pretendeva altresì allodiale il riferito dritto proibitivo, come nascente da contratto, per via di una servitù acquistata in forza di contratto enfiteutico tra il Barone, e l' Università. All' incontro si opponeva la primogenita raffermando, che tutti tre detti molini si dovevano riputare feudali, perchè era ne' medesimi unito il dritto proibitivo. Questo rispettivo diloro assunto dedussero negli articoli sopra cui deposero i testimonj, ed a tale oggetto fu presentata presso gli Atti della Regia Camera l' intiera copia della Capitolazione del 1620., fatta col fu D. Francesco Sersale *in limine fundationis fol. 79. ad 84. proc. p. vol.* Compilato intanto il termine col rispettivo esame dell' una, e dell' altra Collitigante, fu commessa al Razionale del Cedolario la relazione di tal controversia, ed egli ripigliando l' affare dalla sua origine, e narrando tutt' i passaggi, che fatt' avea detto Feudo di Zagarise col suo Casale di Sersale dopo che fu costrutto, pose il tutto a chiaro giorno. Istruito bene dunque, e formato il processo, la Regia Camera con due giudicature uniformi decise, che il molino di Cavallopoli era di qualità burgensatica, e che tali erano ancora i molini di Belcastro, ma per questi la giudicatura fu una, motivo per cui essa D.Rosa ne portò la reclamazione, la quale pendente ricorse al Sovrano, per esaminarsi il gravame inferitole da essa Regia Camera. Il Sovrano ne rimise l' esame alla Real Camera, ove io debolmente difesi le ragioni di essa D. Cassandra, e la Real Camera veduta la giustizia di detta Sentenza per la qualità burgensatica di detti molini di Belcastro, rimandò le parti nella medesima Regia Camera, per sperimentare il detto rimedio della reclamazione, nella quale andò essa D.Rosa anche a soccumbere, perchè essa Regia Camera dichiarò nuovamente l' allodialità di detti molini. Ecco dunque due giudicature uniformi a favore di essa D. Cassandra in esclusione della Baronessa, fatte da essa Regia Camera sull'estensione di tutt' i fatti, ch'ebbe presenti tanto per il termine compilato dalle parti, quanto ancora per l'intiera Capitolazione, che fu già presentata, come altresì per la riferita relazione, fatta dal Razionale del Cedolario.

Fu conteso il riferito dritto proibitivo, e preteso da D. Cas-

san-

sandra per allodiale, e da D. Rosa all'opposto per feudale relativamente, al molino suddetto, e fu giudicata la pertinenza del medesimo a D. Cassandra; e quantunque letteralmente non si ravvisi decisa la qualità di detto dritto proibitivo, molto bene però può rilevarsi d'essersi decisa implicitamente, altrimenti non si sarebbe decretata la spettanza a D.Cassandra. Se dunque il Barone di Savuto ha contro se due giudicature uniformi per detto molino, come si poteva richiamare a nuovo esame, e decretare, che detto dritto proibitivo a lui spettasse? Nel mentre che si dichiaravano allodiali detti tre molini da essa Regia Camera, furono dichiarati feudali altri beni a pro di essa D. Rosa, e fra questi vi furono i Casalinaggi colla vertenza però di essere tali, dopocchè in forza di una denuncia già transatta erasi la Terra di Zagarise dichiarata Feudo nobile in seguela del Regio assenso impartito. Ebbe dunque la Regia Camera sotto gl'occhi i suddetti Casalinaggi prima dell'infeudazione allodiali, dopo la medesima feudali, ebbe altresì in veduta la Capitolazione, che ad oggetto di tali Casalinaggi (il che per altro non è, come farò vedere tra poco) avea acquistato il Barone dritto proibitivo, e frattanto non giudicollo tale, cioè feudale, avendolo implicitamente deciso per la sua allodialità, perchè dichiarò la spettanza del molino relativamente à detto dritto a prò della secondogenita D. Cassandra.

E se ancora si opinasse, che detto dubbio non si fosse deciso da essa Regia Camera, e si riputasse come un capo omesso nella sua Sentenza, certamente, che il medesimo, come dedotto in essa Regia Camera, solamente nella medesima potrassi decidere, essendo tal Tribunale Giudice privativo per siffatte controversie, nè potrassi replicare, che siavi anche interesse dell'Università, dapoicchè questo molto bene potrà sperimentarsi in essa Regia Camera, perchè o si avrà per certo, che il detto molino siasi fabricato, e non rimane all'Università altro, che pretendere, o pure il contrario si dimostrasse, e la medesima Università ha la libertà di andare ad altri molini, sempre quando il Marincola tra certo determinato tempo nol costruisse, o al più decisa la controversia circa la qualità feudale, o allodiale di detti molini, allora potrassi venire dall'Università in essa Suprema Giunta per il suo interesse. Questo è quanto ho potuto debolmente considerare, relativamente all'ordine del giudizio: passo adesso a dimostrare se detto dritto proibitivo si appartenga al Marincola, o pure al Barone di Savuto.

CA-

CAPO II.

Con cui si dimostra, che l'additato dritto proibitivo si appartenga al Marincola, e non al Barone di Savuto.

E' Troppo nota fra Feudisti la controversia, se tutto e quanto si contiene dentro li confini del Feudo, non apparendone l'espresso titolo, si debba riputare allodiale, o pell' opposto feudale. La comune opinione de' DD. ella è, che il Principe, o il Barone abbiano l'intenzione fondata *quoad jurisdictionem*, non però *quoad demanium*. Imperciocchè possono le cose possedersi in forza di privato dominio, che non si presume di averlo voluto il Principe derogare. E quantunque le infeudazioni si ravvisano fatte con una ragione universale, di ciò però è la cagione, ch'essendo il Feudo *quid universale sive juris, sive facti*, perciò attenta la di lui indole la concessione si fa in generale. Sicchè ella è concepita con tutte quelle cose, che compongono il feudo v3. *cum fluminibus, aquis, aquarumque decursibus, molendinis, piscandi jure &c.* Ma una siffatta universale concessione ella viene modificata colla clausola o espressa, o tacita, *si qua, vel si quæ essent* nel tempo della concessione medesima, attesochè il Principe concedendo il Feudo non intende l'altrui dominio della cosa acquistata legittimamente togliere, e derogare. Premessa questa massima sorge un altro dubbio relativamente però alla persona del Barone feudatario.

Egli perchè fa le veci di due persone, di soldato, e di persona privata, per cui si rafferma, che abbia doppio patrimonio, militare, e pagano, se possiede, o acquista qualche cosa, come debba un siffatto acquisto riputarsi, ed a qual patrimonio si presumi, che il Feudatario tale acquisto abbia voluto aggregare, se al militare, o pure al pagano? Io su tal dubbio ritrovo adottata da' Feudisti la massima, che acquistando il Barone cosa alcuna *jure Baronis*, si debba credere, e riputare, che sia feudale, e per conseguenza doversi al dilui patrimonio feudale aggregare.

Tutto l'opposto, quando egli l'acquistasse, o la possedesse come qualunque privato, allora sì, che si debba credere allodiale. Ma quali siano quelle cose, che si acquistano *jure Baronis*, *aut jure privato*, dirollo più chiaramente andando innanzi nella presente scrittura, frattanto non ci dipartiamo dall' oggetto presente.

Negli Usi feudali noi ritroviamo detto dubbio suscitato nel *tit. XXVIII. lib. 2.* così: *hic finitur lex si vassallus in feudo aliquod ædificium fe-*

fecerit, vel ipsum sua pecunia melioraverit, & contingerit postea, ut vassallus sine filio masculo decedat: Dominus aut patiatur adificium auferri, aut solvat pretium meliorationis. Idem dico si pretio servitutem feudo acquirat: quidam alii dicunt omnino ad Dominum pertinere.

Il dotto Matteo di Afflitto commentando detto Capo, lo dilucidò mirabilmente colle parole, le quali conviene, che io trascriva: *Si vassallus quidam habens castrum, vel feudum a Domino, fecit in illo feudo, vel castro ædificium, puta domum, vel tabernam, propter quod ædificium melioratum est castrum, vel acquisivit pecunia servitutem in prædio feudali, ut hic; vel forte habebat fundum inutilem propter lapides ibi existentes, & illos elevavit, ita quod nunc fundus potest coli, & per prius non. Deinde iste infeudatus decessit sine descendentibus, & sic feudum revertitur ad Dominum directum; instituto tamen quodam herede extraneo, hic heres petit a Curia Domini pretium illius ædificii . . . . . Stante hac contentione fuit dubitatum ad quem pertineat istud aumentum? Dicitur in textu, quod Dominus duorum alterum habet facere, aut solvat heredi justum pretium illius meliorationis: aut patiatur ædificium, vel melioramenta tollere, & hoc est in electione Domini. Alii dicunt indistincte, quod meliorationes pertinent ad Dominum, & sic non tenetur Dominus ad æstimationem. Sed ista ultima opinio est reprobata, ut dicit glossa §.2. in fine, quem omnes sequuntur, & hic est sensus literæ usque ad §. his consequenter.*

Li due esempj, che ci arreca il lodato Autore delle pietre levate dal feudo, e della servitù, ci avverriscono bastantemente, che qualunque miglioria la più intrinseca, che possa essere al Feudo medesimo, e che siasi fatta necessariamente mediante il Feudo medesimo, non possa riputarsi feudale, ma allodiale solamente, e la ragione è evidente, giacchè il solo Principe nel nostro Regno può infeudare, e l' infeudazione come stretta Regalia, ch' ella è, estender non si può da persona a persona, nè da cosa a cosa, qualora espressa, e letterale non se ne vegga la concessione. Replico io a dire, qual cosa più patente, che il Feudatario avendo tolte le pietre, le quali rendevano prima inutile il Feudo, non abbia inteso, e voluto che il Feudo medesimo migliorare? Ma questo fatto non basta; imperciocchè come comunemente ci hanno insegnato i Feudisti, vi bisogna l' espressa volontà del Feudatario, secondo scrisse il Cardinal de Luca *disc.* 47. *de feudis* colle parole, che sieguono *numero* 15. *Quoniam non implicat eumdem feudatarium duplicem diversam personam repræ-*

sen-

sentarem, unam feudatarii, alteram privati, ex hac secunda persona possidere posse bona intra feudum, eodem modo, quo alii privati possident, quorum jus inferior conditio esse non debet, quoties non constat de animo acquirendi pro feudo. Non bastano dunque le congetture, ma vi bisogna il fatto espresso, che ciò abbia inteso praticare il Feudatario.

Io non posso ommettere il commentario dottissimo, che su ciò ha fatto il Papiniano della Francia Carlo Molineo *tit.* 1 §. 1. *glossa* 5. *num.* 5. le dicui parole quantunque siano di un lungo periodo, si può bensì molto bene la prolissità coll'utiltà compensare trascrivendosi. *Unita per vassallum fundo Feudali sunt idem fundus, sed non idem feudum, nec qualitatem feudalem recipiunt, & ideo feudo aperto, res hujusmodi non aperiuntur Domino, nec præhendi possunt, nec una cum feudo præscribuntur.* Lo che poi l'istesso Autore più chiaramente spiegò così scrivendo. *Tamen ut ad rem revertamur, hujusmodi res sic additæ, & unitæ prædio feudali, licet cum eo fiant unus fundus, in quantum illud feudum est una quædam res patrimonialis, & heredum possessoris, ita quod dispositio per eum facta de illo prædio, vel fundo simpliciter, omnes illas res unitas includit, non tamen uniuntur feudo, in quantum est feudum, quia non uniuntur in qualitate feudali ejusdem feudi. Imo quantum ad ipsam qualitatem feudalem nihil habent commune cum feudo, sed sunt prorsus separatæ, & distinctæ, nec tenentur, nec recognoscunt a Domino illius feudi, nec venient in quacunque dispositione facta limitatim de feudo suo simpliciter, sed sub diminutione qualitatis feudalis illius feudi.*

Il de Marinis coerentemente alle cose anzidette rapporta un esempio troppo opportuno, e confacente nel Libro 2. delle sue Risoluzioni *cap.* 134, o per meglio dire il de Luca nella sua miglioraziome a detto Capo del lodato Autore al num. 7 colle parole, che sieguono. *Si quis feudum habuerit a Domino absque jurisdictione, & post habitum feudum jurisdictionem in eo emerit, augetur feudum, quia ex jurisdictione acquisita crescit valor ipsius, non feudi quantitas; sed istud augumentum potest de per se stare, quandoquidem jurisdictio potest esse unius, proprietas vero alterius, & in hoc augumento, esto sit quid intrinsecum, quia tamen est separabile, si feudum devolvatur, jurisdictio remanebit penes heredem.* Può darsi presunzione più urgente, che il feudatario avesse acquistata la giurisdizione per titolo di compra *jure Baronis*, e non *jure privato*, e pure niente opera tutto ciò; atteso, replico a dire, nel nostro Regno la ragion feudale ha prescritto, ed ordinato, che l'infeudazione sia Regalia

galia del solo Principe privatamente, e che come tale non si presume, se non che fatta espressamente. Poggiato sul principio di detto dritto il feudista Anna scrisse nella sua Allegazione 144. num. 5. e 6, ne' termini di un possessorio le seguenti notabili parole, che trascrivo: *Sed licet mihi non videatur necessarium per supradicta, tamen quis poterit dicere illas tres confirmationes non sufficere? cum longæva possessione, relevii præstatione, & adhoæ etiam in petitorio. Istæ enim investituræ tribuunt jus ad præsumptionem validam, & ad obtinendum*. Certamente, che il lungo possesso della cosa posseduta come feudale, il pagamento del rilevio perciò, ed il pagamento altresì dell' adoa nel petitorio a tenore del paragrafo *si quis per triginta*, dovrebbero indurre una pruova certa, ed indubitata per la feudalità, e pure ciò non ostante non inducono, se non se una mera presunzione, giacchè replico a dire, ed inculcare lo stesso, che per la feudalità vi si richiede l' espressa, e letterale concessione, la quale manca nel nostro caso.

E per esaminare l' affare ne' suoi precisi termini, mi contento d' allegare l' autorità di Rosentario al cap. 10 della Conclus. 43 num. 28. tom. 2. colle parole, che sieguono. *Quod molendina*, egli scrisse, *agri, prata, vineæ, in ipso territorio infeudato empta, vel etiam juxta feudalem fundum agri aliquot acquisiti, & una cum agris aliis feudalibus prædii feudalis usurpati sub eodem prædio arati, sati, frugibus in eadem borrea etiam feudalia conjectis, vel prædium etiam vicinum totum universi feudi, non præsumantur feudalia, vel esse de pertinentiis feudalibus manifestum, & extra omne dubium est, si de titulo speciali emptionis, acquisitionis, vel quod a Domino non fuerint concessi, vel concessa constet*.

Ma temo, che mi si dica, che le cose anzidette non siano confacenti, e proprie, ed opportune per la controversia presente, in cui trattasi il dubbio, se il dritto proibitivo additato il Barone acquistato avesse *jure Baronis*, o altrimenti. Confesso, che questo sia il cardine della contesa, ma mi rimane di esaminare, quando il Barone acquisti o nò *jure Baronis*. Il Cardinal de Luca ne' suoi discorsi de' feudi 3. 39. 47. 49. 117. esamina tale articolo, quando l' acquisto siasi fatto *jure Baronis*, e rafferma di essersi fatto *jure Baronis*, allorchè la cosa posseder non si possa, se non che come feudatario dal Barone; ed esamina individualmente nel cit. disc. *de Feudis*, se il dritto proibitivo per i molini sia un dritto feudale in modo, che non lo possa il Barone esercitare, se non come Feudatario, cioè *jure Baronis*. Il savio Autore distingue giudiziosamente secondo il suo alto sapere, se tal

dritto

dritto si eserciti come vettigale, ed in forza di giurisdizione coattiva; ed in tal caso essendo *de Regalibus*, non può acquistarsi dal Barone, se non che come Feudatario per concessione fattagliene dal Principe: o all'incontro si è del Barone acquistato, o per immemorabile legittima prescrizione, o per contratto coll' Università stipulato per giusta cagione, e su tal'aspetto tale dritto non è *de Regalibus*, nè si è acquistato dal Barone *jure Baronis*, giacchè poteva acquistarsi ancora da qualsisia privato. Eccone le parole degne da esser descritte: *Replicabatur ex hoc jure cogendi non inferri ad feudalitatem, cum importare possit servitutem a privato etiam in Allodialibus praescriptibilem multo magis a Domino, ut per Barbosam de praescript. & Caplibancum de Baronibus Pragm. 1. num. 205. tom. 2. cap. 5. num. 1.* Il narrato Autore non si oppone a detta replica, che li fu fatta da' suoi Contradittori, a' quali così rispose; *sed haec responsio pariter nullius ponderis credebatur; tum quia in ea quaestione, an molendina intra fines feudi per feudatarium possessa praesumantur feudalia, vel Allodialia, resolutio ex communi sententia resultat ex ista qualitate, num scilicet sint Bannerata, vel ne, sub quo Bannerationis termino feudistae significant dictum jus cogendi, seu prohibendi ex bannimentis resultans, quia cum hoc jus importet jurisdictionem, nonnisi ex Principis concessione resultantem, nisi doceatur de alio acquisitionis titulo, praesumptio est feudatarium molendina cum hoc jure habuisse ab eodem Principe, a quo habuit jurisdictionem, & feudum.* Questo appunto è il caso mio, cioè il titolo chiaro, ed indubitato dell'acquisto fatto per contratto, e per giusta causa stipulato coll' Università, che obbligossi a detta coattiva per l'utile, che riportonne. Quello, che scrisse il lodato Autore nel citato disc. 3. *de Feudis* vieppiù dilucida, e conferma il mio assunto con quello, che scrisse nel disc. 144. *de feudis* così: *& per consequens clarius resultaret exclusio juris privati, quoties cum immemorabili, vel centenaria bene probata, & usque ab initio vitioso probata non esset servitus etiam in privato verificabilis.* Insomma ci ha insegnato il detto Autore doversi presumere feudale l'anzidetto dritto proibitivo nel dubbio, in cui non può credersi, se non se come effetto di giurisdizione; non quando però ne apparisse il titolo di una servitù prescritta legitimamente, come nel caso nostro fuor ogni dubbio si verifica evidentemente.

Premesse intanto le suddette autorità esponiamo, e replichiamo il fatto nuovamente, per poter togliere ogni dubbio. L'additato dritto proibitivo fu convenuto, e stipulato come parte delli Teri-

ritorj dati a censo enfiteutico; e chi mai potrà mettere in disputa, se il censo enfiteutico colle sue appendici possa, o no sussistere? E chi potrà sostenere, che un simile contratto sia pregiudiziale alla libertà, perchè è relativo alla servitù, quandocchè con tal patto le tredici famiglie di Serrastretta acquistarono la diloro perpetua permanenza, e Cittadinanza nel Territorio di Sersale. Fu, replico a dire, detto dritto proibitivo utilissimo a quella gente, perchè mediante la censuazione enfiteutica de' Territorj suddetti, *in limine fundationis* complicata con tale dritto proibitivo, vennero quelle famiglie, ed i diloro discendenti tutti ad acquistare una perpetua Cittadinanza, e permanenza nel Territorio di Zagarise. E' considerato tal dritto proibitivo, come coerente a' fondi medesimi percepiti, ha obbligato, ed obbliga tuttavia a cagione della roba medesima i discendenti tutti di dette famiglie; vale a dire come un patto reale, che egli è, e non personale, che obbligare altri non può, se non che i contraenti medesimi. Un patto, che recò tanto utile non potrassi dire pregiudiziale alla libertà, nè riputarsi odioso, perchè non è relativo ad altro, se non che a non dover macinare i Cittadini le loro biade, se non in quello molino, secondo quella misura, che pagava Zagarise, nel di cui Territorio si dovea costruire detto molino. Se si fosse determinato il quantitativo, che doveasi pagare, certamente in qualche modo si potrebbe riputare odioso, come un certo vettigale convenuto; ma quandocchè questa determinazione non fu fatta, il solo accesso a quello, quandocchè ad ogn' altro si avrebbe dovuto andare, non potrà giudicarsi per patto odioso. Io ho detto, e replico, che detto dritto proibitivo, mediante la costruzione del molino, fu complicato colla censuazione: sicchè questo fu un contratto fatto fra il Barone, ed i nuovi Vassalli, ed essendo ogni contratto di sua natura individuo, come al presente potrà egli scindersi in due parti, per una riprovarsi, e per l'altra relativa alla censuazione pretendersene la sussistenza?

Per il molino di Cavallopoli, questo fu edificato sopra alcuni Territorj, particolari, che furono alli nuovi vassalli censuiti, per formarsene da quelli l'abitazione nominati Argono, e Mariuò *fol.* 83. *a t. ad* 87. *proc. Reg. Cam.* quali territorj furono acquistati dal Barone con titolo particolare, cioè da D. Francesco Sersale nel 1621. che li comprò da alcuni particolari *fol.* 25. 79. *ad* 83. *& fol.* 84. *ad* 86. Ma propriamente detto molino è edificato, e costrutto entro un pezzo di Territorio nominato Cavallopoli, che si appartiene al beneficio eretto dentro la Chiesa matrice della Terra di Zagarise sotto il titolo di S. Andrea

drea Apostolo, e si pagano annualmente al beneficiato tre quarti di germano *fol.* 27. & *super* 5. *articulo*, & *fol.* 24. *dict. proc.* ove sta presentata la ricevuta di detto beneficiato. Ma non occorre più parlare sulla qualità di detti tre molini, ma soltanto ragionare sull' opposizione, che mi si fa circa la qualità del predetto dritto proibitivo, che io nuovamente prendo ad esaminare.

Mi si dice, che la sussistenza di detto dritto proviene dalla censuazione: che il suddetto censo enfiteutico si appartenga al Barone come feudale, che egli è sotto il nome di Casalinaggio; onde che nasca la conseguenza di appartenersi anche a lui detto dritto proibitivo, relativo al molino controvertito. Io per evacuare ciò, ho bisogno, che mi si permetta di alquanto ragionare circa le cose dedotte con più estensione, che posso. Questi Casalinaggi ne' rilevj, e nelle carte del processo chiamansi *jus fumi*, che consiste, ed è un annuo canone per le Case edificate da' Cittadini componenti il Casale di Serfale, nella somma di duc. 56. annui. E per dilucidare l' affare è convenevole spiegarsene la parola. Il dotto Dugange nel suo Glossario della mezzana, ed infima latinità così scrisse: *Casalinaticum*, *sive Casalinagium Casa*, *vel tenementum hominum de corpore censui Dominico obnoxium*, & *census ipse Casalinatici domino debitus*. E' dunque relativo detto censo alle fabriche, ed all' abitazione delle Case, cioè del suolo occupato dalle rispettive Case. Io ho sopra avvertito nella narrativa de' fatti, che Francesco Sersale censuò a detti nuovi Vassalli i Terreni di Argono, e Marinò per costruirvi Case, farvi vigne, giardini, ed altre piantaggioni; ho dimostrato pure, che detti Terreni erano Allodiali, e che detti Casalinaggi erano tali prima, che fatta si fosse di detto Casale l' infeudazione. Dunque sarà feudale detto canone per quanto è relativo al suolo occupato da dette Case, e non per il rimanente, il quale è rimasto Allodiale, in cui si è edificato il molino di Cavallopoli, e non è nuovo nella ragion feudale, che il suolo sia burgensatico, e la rendita feudale, siccome nelle scadenze de' feudi. Se dunque può stare la rendita feudale, ed il suolo bensì Allodiale, molto bene potrà dirsi Allodiale quel molino, che in detto luogo è stato fabbricato, e costrutto: e se il canone de' Casilanaggi è relativo al suolo occupato dalle Case, non potrà raffermarsi lo stesso per il rimanente Territorio, che è rimasto Allodiale, perchè occupato da vigne, ed altre piantaggioni.

La Regia Camera, allorchè decise l'Allodialità di detti molini, ebbe presenti i suddetti Casalinaggi, tanto vero che colla stessa

Sen-

Sentenza dichiarolli feudali; ebbe presente altresì, che mediante la censuazione potea sussistere detto dritto proibitivo, e pure ciò non ostante riputollo di qualità burgensatica, e che il Barone ne avea tenuto il possesso, come un particolare, e *non jure Baronis*, non ostantecchè detto censo fosse feudale dalla medesima dichiarato.

Finalmente si dee avvertire, che quelle grazie concedute *jure Baronis*, come io ho notato nella narrativa de' fatti, sono relative alla costruzione delle Case, e non all' anzidetto patto proibitivo. Imperciocchè nella stessa scrittura il medesimo si vede stipulato con Capo distinto, e separato dalle cose precedenti. Spero intanto, e mi lusingo, che con questa memoria, che umilio, e rassegno ad essa Suprema Giunta, io abbia, per quanto estender si hanno potuto le debolezze del mio tenue ingegno, difeso abbastanza le ragioni del mio Cliente; ma quelli Signori venerati miei Maestri di essa Giunta molto bene potranno col diloro noto sapere le mie mancanze supplire.

Napoli 16. Decembre 1793.

Giuseppe Toscano.